



COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Linee guida e modello per la presentazione delle relazioni elaborati dalla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici

(C/2025/4990)

I. INTRODUZIONE

1. La direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ relativa alla resilienza dei soggetti critici («direttiva») mira a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno. La direttiva rafforza la resilienza dei soggetti critici che forniscono tali servizi e crea un quadro generale di resilienza dei soggetti critici rispetto a tutti i rischi (naturali e di origine umana, accidentali e intenzionali).
2. Per conseguire un livello elevato di resilienza, la direttiva impone agli Stati membri taluni obblighi. La Commissione è stata incaricata di elaborare raccomandazioni, linee guida non vincolanti e un modello comune volontario per la presentazione delle relazioni al fine di sostenerli nell'adempimento di alcuni di tali obblighi. Nello specifico, la presente comunicazione dà attuazione all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva per quanto riguarda lo sviluppo di un modello per la comunicazione di determinate informazioni alla Commissione, all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva per quanto riguarda l'elaborazione di raccomandazioni e linee guida volte ad aiutare gli Stati membri a individuare i soggetti critici e all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva per quanto riguarda l'adozione di linee guida volte ad agevolare l'applicazione dei criteri per determinare la rilevanza degli effetti negativi, tenendo conto delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva.
3. Prima dell'adozione della presente comunicazione, conformemente alle disposizioni summenzionate, sono stati consultati gli Stati membri nel corso di un seminario tenutosi il 3 e il 4 ottobre 2024 e il gruppo per la resilienza dei soggetti critici il 12 febbraio 2025. Ulteriori consultazioni bilaterali dei delegati del gruppo per la resilienza dei soggetti critici si sono svolte per iscritto nel marzo 2025 e una versione aggiornata è stata condivisa con tale gruppo il 7 aprile 2025.
4. La presente comunicazione non è giuridicamente vincolante e non pregiudica l'interpretazione del diritto dell'UE da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.


II. MODELLO COMUNE VOLONTARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI

5. Il modello comune volontario per la presentazione delle relazioni con cui gli Stati membri trasmettono alla Commissione determinate informazioni relative alla valutazione del rischio, previsto dall'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva, figura nell'allegato.
6. Sebbene tale modello sia di natura volontaria, gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzarlo quando trasmettono informazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj>).

III. LINEE GUIDA NON VINCOLANTI A SOSTEGNO DELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CRITICI

Figura 1

Processo di individuazione dei soggetti critici ⁽²⁾

7. In relazione al sostegno per l'individuazione dei soggetti critici, alla luce dei considerando 3 ⁽³⁾ e 16 ⁽⁴⁾ della direttiva, le presenti linee guida non vincolanti mirano, in particolare, a sostenere l'applicazione coerente, a livello dell'UE, dei criteri per l'individuazione dei soggetti critici.
8. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, «[q]uando uno Stato membro individua i soggetti critici ai sensi [della direttiva], tiene conto dei risultati della propria valutazione del rischio dello Stato membro e della propria strategia e applica tutti i criteri seguenti:
- il soggetto fornisce uno o più servizi essenziali;
 - il soggetto opera, e la sua infrastruttura critica è situata, sul territorio di tale Stato membro; e
 - un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti, determinati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, sulla fornitura da parte del soggetto di uno o più servizi essenziali, o sulla fornitura di altri servizi essenziali nei settori di cui all'allegato che dipendono da tale o tali servizi essenziali».
9. Da quanto sopra esposto emerge che nel processo di individuazione dei soggetti critici gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione tre elementi principali: i risultati della valutazione del rischio, l'esito della strategia nazionale e l'applicazione cumulativa dei criteri di cui al punto 8.

⁽²⁾ Non esiste un ordine obbligatorio per le fasi di individuazione.

⁽³⁾ «[I]l mercato interno è caratterizzato da una frammentazione per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti critici, in quanto i settori e le categorie di soggetti rilevanti non sono riconosciuti come critici in modo coerente in tutti gli Stati membri. La presente direttiva dovrebbe pertanto raggiungere un solido livello di armonizzazione in termini di settori e categorie di soggetti che rientrano nel suo ambito di applicazione».

⁽⁴⁾ «Per garantire che tutti i soggetti rilevanti siano soggetti alle prescrizioni in materia di resilienza della presente direttiva e per ridurre le divergenze a tale riguardo, è importante stabilire norme armonizzate che consentano un'individuazione coerente dei soggetti critici in tutta l'Unione, consentendo al tempo stesso agli Stati membri di riflettere adeguatamente il ruolo e l'importanza di tali soggetti a livello nazionale».

III.1. Risultati della valutazione del rischio

10. Il considerando 15 della direttiva spiega che «*[l]e azioni degli Stati membri per individuare i soggetti critici e contribuire a garantirne la resilienza dovrebbero seguire un approccio basato sui rischi incentrato sui soggetti maggiormente rilevanti per lo svolgimento di funzioni vitali della società o di attività economiche.*»
11. Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere in pratica i risultati della valutazione del rischio condotta a norma dell'articolo 5 della direttiva per individuare i soggetti critici in termini di:
 - a) entità della perdita o perturbazione (impatto elevato o basso) della fornitura di un servizio essenziale da parte di un determinato soggetto; e
 - b) probabilità della perdita o perturbazione (probabilità elevata o bassa) della fornitura di un servizio essenziale da parte di un determinato soggetto.
12. I rischi di natura intersettoriale o transfrontaliera dovrebbero essere considerati con particolare attenzione nel processo di individuazione dei soggetti critici, dato il loro potenziale effetto a cascata sulla fornitura di servizi essenziali da parte di altri soggetti nei settori indicati nell'allegato della direttiva.

III.2. Strategia per rafforzare la resilienza dei soggetti critici

13. Il considerando 13 della direttiva spiega che «*[p]er garantire un approccio globale alla resilienza dei soggetti critici, ciascuno Stato membro dovrebbe disporre di una strategia per rafforzare la resilienza dei soggetti critici.*» Lo stesso considerando chiarisce cosa dovrebbe comprendere la strategia, ossia «*le misure e gli obiettivi strategici da attuare. Ai fini di una maggiore coerenza ed efficienza, la strategia dovrebbe essere concepita in modo da integrare senza soluzione di continuità le politiche esistenti basandosi, ove possibile, su pertinenti strategie a livello nazionale e settoriale, piani o documenti analoghi esistenti.*» La strategia deve essere adottata in conformità dell'articolo 4 della direttiva.
14. Per conseguire un approccio globale nell'individuazione dei soggetti critici, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro strategie definiscano un quadro strategico per rafforzare il coordinamento tra le autorità competenti a norma della direttiva e le autorità competenti a norma della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾ nel contesto della condivisione delle informazioni sui rischi in materia di cibersicurezza, sulle minacce e sugli incidenti informatici e sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti non informatici e nel contesto dello svolgimento di compiti di vigilanza⁽⁶⁾. Dato che ciò può incidere sull'individuazione dei soggetti critici in settori particolarmente esposti alle minacce ibride, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto della natura ibrida delle minacce ai soggetti critici al momento di mettere in atto le loro strategie e di elaborare misure basate su di esse al fine di individuare i soggetti critici. Gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considerazione le norme europee e internazionali riguardanti le misure sulla sicurezza e le misure sulla resilienza applicabili ai soggetti critici che possono orientare le strategie degli Stati membri e, successivamente, i loro processi di designazione e le loro decisioni.
15. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, la strategia deve contenere taluni elementi, quali obiettivi strategici e priorità per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici e una descrizione del processo di individuazione dei soggetti critici. Gli obiettivi strategici e le priorità potrebbero essere utili a orientare il processo di individuazione dei soggetti critici. Ad esempio, nell'ambito della definizione delle priorità della strategia, si potrebbero fissare soglie per i rischi accettabili, tollerabili e inaccettabili. Ciò potrebbe sostenere il processo di individuazione dei soggetti critici da parte delle autorità competenti e orientare la determinazione della rilevanza degli effetti negativi.

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj>).

⁽⁶⁾ Le strategie dovrebbero essere coordinate e coerenti con le strategie e i piani nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>).

III.3. Criteri per l'individuazione dei soggetti critici

16. Dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva risulta che i tre criteri ivi enunciati devono essere applicati cumulativamente, vale a dire che solo un soggetto che soddisfa tutti e tre i criteri può essere considerato come soggetto critico ai sensi della direttiva.
17. Pertanto, tenuto conto anche dei casi di non applicazione della direttiva di cui all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, della stessa, l'individuazione dei soggetti critici dovrebbe avvenire secondo le cinque fasi seguenti (cfr. figura 1):
 - (a) Il soggetto rientra in uno dei settori o sottosectori e nelle categorie di soggetti riportati nell'allegato della direttiva?
 - (b) Il soggetto fornisce uno o più servizi essenziali?
 - (c) Il soggetto opera, e la sua infrastruttura critica è situata, sul territorio di tale Stato membro?
 - (d) Un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti ⁽⁷⁾ sulla fornitura da parte del soggetto di uno o più servizi essenziali o sulla fornitura di altri servizi essenziali nei settori di cui all'allegato che dipendono da tali servizi essenziali?
 - (e) Il soggetto è escluso dall'ambito di applicazione della direttiva ⁽⁸⁾?
18. Gli Stati membri possono scegliere l'ordine in cui procedere con tali fasi. La direttiva non impone di seguire un ordine particolare.
19. Se dopo aver seguito tali fasi gli Stati membri constatano che un soggetto soddisfa cumulativamente i tre criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva, devono considerarlo come soggetto critico. Il considerando 16 della direttiva chiarisce che *«[q]ualora in uno Stato membro non esista un soggetto che soddisfi tali criteri, tale Stato membro non dovrebbe avere l'obbligo di individuare un soggetto critico nel settore o sottosectore corrispondente»*.
 - (a) Il soggetto rientra in uno dei settori o sottosectori e nelle categorie di soggetti riportati nell'allegato della direttiva?
20. L'allegato della direttiva elenca nella terza colonna le categorie di soggetti corrispondenti all'elenco dei settori e dei sottosectori contemplati dalla direttiva. Quasi tutte le categorie rinviano alla pertinente legislazione settoriale dell'UE che definisce tale categoria di soggetti. Tale legislazione dovrebbe essere attentamente valutata nel processo di individuazione, al fine di comprendere la categoria di soggetti che rientrano in quel particolare settore o sottosectore.
21. Nel processo di individuazione si dovrebbe tenere conto delle peculiarità di determinati settori. Per quanto riguarda il settore energetico, il considerando 5 della direttiva chiarisce che *«[i]n riferimento al settore energetico e, in particolare, ai metodi di produzione e trasmissione di energia elettrica (per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica), è inteso che, se ritenuto opportuno, la produzione di energia elettrica può includere le componenti delle centrali nucleari destinate alla trasmissione di energia elettrica ma non gli elementi specificamente nucleari disciplinati da trattati e dal diritto dell'Unione, compresi i pertinenti atti giuridici dell'Unione relativi all'energia nucleare»*.
22. Per quanto riguarda il settore alimentare, lo stesso considerando 5 della direttiva chiarisce che *"al fine di assicurare che vi sia un approccio proporzionato e rispecchiare adeguatamente il ruolo e l'importanza di tali soggetti a livello nazionale, tali soggetti critici dovrebbero essere identificati solo tra le imprese alimentari, con o senza scopo di lucro, pubbliche o private, che operano esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all'ingrosso nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala e che detengono una quota di mercato significativa a livello nazionale*.
23. Nell'individuare i soggetti critici gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'importanza particolare di alcuni settori quali i trasporti, per quanto riguarda il ruolo cruciale dei porti marittimi o fluviali, delle strade, degli aeroporti e delle ferrovie, specialmente quando hanno un duplice uso di mobilità a fini militari e civili, e quello delle risorse idriche, dell'energia e delle infrastrutture digitali per la fornitura di servizi essenziali in altri settori, per la loro funzione strategica nel garantire la resilienza della catena di approvvigionamento e per la lotta contro il traffico illecito e la criminalità organizzata.

⁽⁷⁾ Determinati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva.

⁽⁸⁾ A norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva, questa non si applica agli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'attività di contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati.

24. Per quanto riguarda i soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali, a norma dell'articolo 8 della direttiva e delle spiegazioni contenute nei considerando 20 e 21 della stessa, gli Stati membri devono individuare, sulla base degli stessi criteri e secondo la stessa procedura previsti dalla direttiva, i soggetti critici appartenenti a tali settori. Le autorità competenti dovrebbero informarsi e consultarsi reciprocamente, se del caso, sull'individuazione dei soggetti appartenenti a questi tre settori, in linea con il loro obbligo generale di cooperare efficacemente per svolgere i loro compiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva.
25. Nell'individuare i soggetti critici a norma dell'articolo 6 della direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto dei soggetti che forniscono servizi essenziali per le comunicazioni elettroniche sottomarine e la trasmissione di energia elettrica ⁽⁹⁾.
- (b) *Il soggetto fornisce uno o più servizi essenziali?*
26. Se l'obiettivo principale del regolamento delegato 2023/2450 della Commissione ⁽¹⁰⁾ («regolamento delegato della Commissione») è quello di stabilire un elenco di servizi essenziali nei settori e sottosectori di cui all'allegato della direttiva, che deve essere utilizzato dalle autorità competenti ai fini della valutazione del rischio, lo stesso elenco dovrebbe essere utilizzato successivamente anche nel processo di individuazione al fine di decidere se il soggetto soddisfa il primo criterio, vale a dire se fornisce uno o più servizi essenziali.
27. Il considerando 4 del regolamento delegato della Commissione indica che «l'elenco dei servizi essenziali dovrebbe essere utilizzato alla luce di tutte le pertinenti disposizioni della direttiva». Ciò comprende la definizione di servizi essenziali come servizi fondamentali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubblica o dell'ambiente, la definizione di ente della pubblica amministrazione ⁽¹¹⁾ e le disposizioni sull'ambito di applicazione della direttiva ⁽¹²⁾ che sono pertinenti, tra le altre cose, ai fini dell'applicazione del primo criterio sopra menzionato.
28. Tuttavia l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva afferma chiaramente che l'elenco contenuto nel regolamento delegato della Commissione non è esaustivo. Possono quindi esistere altri servizi essenziali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva ma che non sono elencati nella stessa. Di conseguenza, pur costituendo un importante punto di riferimento, i servizi essenziali elencati non sono necessariamente gli unici di cui gli Stati membri devono tenere conto nell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva. Tale disposizione fa riferimento ai «servizi essenziali», quali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva, in generale, senza limitarsi necessariamente ai servizi essenziali indicati nel regolamento delegato della Commissione.
- (c) *Il soggetto opera, e la sua infrastruttura critica è situata, sul territorio di tale Stato membro?*
29. In questa fase gli Stati membri dovrebbero verificare se i soggetti operino, nel senso di svolgere le loro attività, sul loro territorio, e dispongano di infrastrutture critiche situate sul loro territorio, nel senso di esservi collocate fisicamente. Questi due elementi (attività svolte dal soggetto critico e ubicazione dell'infrastruttura critica) sono illustrati nel considerando 16 della direttiva, secondo il quale si dovrebbe ritenere che un soggetto operi nel territorio di uno Stato membro se tale soggetto svolge le attività necessarie per il servizio o i servizi essenziali in questione in detto Stato membro e se l'infrastruttura critica di detto soggetto utilizzata per fornire tale servizio o tali servizi è fisicamente ubicata in detto Stato membro.

⁽⁹⁾ Cfr. anche la comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio, «Piano d'azione dell'UE sulla sicurezza dei cavi» (JOIN(2025) 9 final).

⁽¹⁰⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/2450 della Commissione, del 25 luglio 2023, che integra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali (GU L, 2023/2450, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2450/oj). Tale atto delegato è stato adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva.

⁽¹¹⁾ Articolo 2, punto 10), della direttiva.

⁽¹²⁾ Articolo 1, paragrafi 6 e 7, della direttiva.

30. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, fatti salvi i limiti derivanti dall'articolo 355 TFUE, si dovrebbero considerare territorio di uno Stato membro il territorio terrestre e le vie navigabili interne di tale Stato membro, nonché il mare territoriale (compreso il relativo fondo marino e il suo sottosuolo) stabilito da tale Stato membro in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). Tale territorio comprende inoltre la zona economica esclusiva (ZEE) istituita da tale Stato membro e la piattaforma continentale, ma solo nella misura in cui vi sia un collegamento tra le infrastrutture critiche situate nella ZEE o sulla piattaforma continentale e i diritti sovrani o la giurisdizione che uno Stato costiero esercita in conformità dell'UNCLOS in tali parti del mare, senza interferire con i diritti e le libertà degli altri Stati garantiti dall'UNCLOS. Nell'applicare l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, gli Stati membri dovrebbero pertanto effettuare, se necessario, una valutazione caso per caso per determinare in che misura siano contemplate le infrastrutture critiche situate nella loro ZEE e sulla piattaforma continentale.
31. Ad esempio, nel caso di condotte o cavi sottomarini collocati da altri Stati nell'esercizio dei loro diritti a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, e dell'articolo 79, paragrafo 1, dell'UNCLOS, che attraversano la ZEE o la piattaforma continentale di uno Stato membro costiero, tale Stato membro non è tenuto ad adempiere gli obblighi imposti dalla direttiva in relazione a tali infrastrutture critiche, nella misura in cui non rientrano nella sua giurisdizione e sovranità funzionale nella ZEE e sulla piattaforma continentale ai sensi dell'UNCLOS. Per contro, le condotte o i cavi sottomarini situati nella ZEE o sulla piattaforma continentale di uno Stato membro costiero dovrebbero essere soggetti, in tale Stato, agli obblighi stabiliti dalla direttiva qualora tali infrastrutture critiche siano connesse alle attività mediante le quali tale Stato ha esercitato la propria sovranità o giurisdizione nella ZEE o sulla piattaforma continentale a norma degli articoli 56 e 77 dell'UNCLOS.
32. Poiché non è menzionato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, il luogo di stabilimento del soggetto non dovrebbe essere considerato parte di tale criterio. Tale elemento dovrebbe pertanto essere considerato irrilevante ai fini del processo di individuazione dei soggetti critici a norma della direttiva.
- (d) *Un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura da parte del soggetto di uno o più servizi essenziali o sulla fornitura di altri servizi essenziali nei settori di cui all'allegato che dipendono da tale o tali servizi essenziali?*
33. La questione della determinazione della rilevanza di un effetto negativo è ulteriormente trattata all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva, che elenca i criteri da prendere in considerazione a tal fine. Detti criteri sono ulteriormente illustrati nella sezione IV delle presenti linee guida.
- (e) *Il soggetto è escluso dall'ambito di applicazione della direttiva?*
34. Se un soggetto appartiene a una delle categorie di soggetti cui la direttiva non si applica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, della stessa, non vi è alcun obbligo di considerarlo come soggetto critico ai sensi della direttiva.
35. Fatto salvo l'obbligo giuridico di applicare i criteri previsti dalla direttiva, come spiegato nella sezione III.3 (A-D) delle presenti linee guida, gli Stati membri possono applicare, a norma del diritto nazionale e agendo in conformità del diritto dell'Unione, gli obblighi relativi ai soggetti critici anche ai soggetti che operano in altri settori considerati critici ai sensi del diritto nazionale e che non sono menzionati nell'allegato della direttiva.
36. Come spiegato al precedente punto 28, sebbene il regolamento delegato della Commissione sia un importante punto di riferimento, è possibile che gli Stati membri debbano tenere conto di servizi essenziali diversi da quelli elencati in tale regolamento. Inoltre, a norma del diritto nazionale e agendo in conformità del diritto dell'Unione, gli Stati membri possono decidere di imporre obblighi di rafforzamento della resilienza ai soggetti che forniscono servizi diversi dai servizi essenziali contemplati dalla direttiva.

37. Gli Stati membri possono pertanto individuare, a norma del diritto nazionale e agendo in conformità del diritto dell'Unione, soggetti critici diversi da quelli individuati sulla base della direttiva⁽¹³⁾. Di conseguenza, poiché tali soggetti sarebbero individuati in base al diritto nazionale, non è necessario che soddisfino i criteri cumulativi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva sopra illustrati.

IV. LINEE GUIDA NON VINCOLANTI PER AGEVOLARE L'APPLICAZIONE DEI CRITERI PER DETERMINARE LA RILEVANZA DEGLI EFFETTI NEGATIVI

38. Sebbene dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva risulti che tutti i criteri devono essere presi in considerazione nel determinare la rilevanza di un effetto negativo, gli Stati membri possono valutare ulteriormente la pertinenza concreta di tali criteri alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie.

IV.1. **Numero di utenti che dipendono dal servizio essenziale**

39. Nell'applicare questo criterio, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto di quanto segue:

- a) utenti che sono sia persone fisiche sia persone giuridiche;
- b) utenti che sono altri soggetti critici;
- c) numero totale di utenti che dipendono direttamente dal servizio essenziale e/o, nella misura in cui è possibile stimarlo, numero di utenti indiretti del servizio essenziale, ossia persone che non dipendono direttamente dal servizio ma che sarebbero colpite dalla sua perturbazione.

40. Quando si utilizza una soglia per valutare il numero di utenti, per scegliere la soglia si dovrebbe considerare se:

- a) gli utenti siano concentrati in una determinata zona o dislocati in più punti della regione;
- b) gli utenti siano gruppi vulnerabili, ad esempio anziani, persone con disabilità o bambini;
- c) vi sia una dipendenza critica dal punto di vista temporale dal rispettivo servizio essenziale, ad esempio da parte degli operatori di infrastrutture spaziali a terra;
- d) il numero di utenti del servizio essenziale in questione non sia elevato ma tali utenti dipendano fortemente dal servizio essenziale, ad esempio un prestatore di assistenza sanitaria.

IV.2. **Misura in cui altri settori e sottosectori di cui all'allegato della direttiva dipendono dal servizio essenziale in questione**

41. I soggetti critici sono spesso strettamente connessi e reciprocamente dipendenti in modi complessi. Le dipendenze e le interdipendenze costituiscono un moltiplicatore del rischio che può aumentare la rilevanza di un effetto negativo.

42. Nell'applicare questo criterio, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto di quanto segue:

- a) se due o più settori dipendono dal servizio essenziale in questione;
- b) se i soggetti critici che operano in settori e sottosectori diversi da quello in questione hanno alternative a tale servizio essenziale;
- c) se l'effetto negativo di un incidente relativo alla fornitura del servizio essenziale si propagherebbe rapidamente e comporterebbe effetti a cascata negli altri settori e sottosectori.

⁽¹³⁾ A norma dell'articolo 3, la direttiva non preclude agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni di diritto nazionale atte a conseguire un livello di resilienza più elevato dei soggetti critici, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con gli obblighi degli Stati membri stabiliti dal diritto dell'Unione.

43. Il considerando 18 della direttiva spiega che «*nel determinare la misura in cui altri settori e sottosectori dipendono dai servizi essenziali forniti da un soggetto critico, gli Stati membri dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, anche degli effetti sulla catena di approvvigionamento*».
44. Per affrontare tali effetti sulla catena di approvvigionamento, gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare la mappatura esistente o a effettuare una mappatura delle catene di approvvigionamento per i servizi essenziali forniti dai soggetti nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, quali fornitori e clienti diretti, fornitori e clienti indiretti, dipendenze intersettoriali e transfrontaliere, comprese quelle al di fuori dell'UE.
- IV.3. Impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente, sulla pubblica sicurezza, sull'incolumità pubblica o sulla salute della popolazione**
45. Per valutare l'entità e la durata di un incidente, occorre prendere in considerazione separatamente ciascuno degli elementi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva. Quanto più lunga è la durata di un incidente e maggiore è la sua intensità, tanto più rilevante dovrebbe essere considerato l'impatto sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente, sulla pubblica sicurezza, sull'incolumità pubblica o sulla salute della popolazione.
46. Nell'applicare questo criterio, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto degli elementi esposti qui di seguito.
47. Per quanto riguarda l'impatto che gli incidenti potrebbero avere sulle attività economiche, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto di quanto segue:
- i costi diretti stimati relativi ai danni materiali causati dalle perturbazioni, alla portata e alla durata dell'interruzione dell'attività a seguito dell'arresto delle operazioni, alla perdita di ricavi, alle potenziali chiusure e ai costi assicurativi, quando i loro effetti sono sufficientemente rilevanti da poter incidere sulla macroeconomia;
 - i costi stimati causati dalle perturbazioni della catena di approvvigionamento che comportano ritardi e carenze nella fornitura di servizi essenziali, una riduzione della spesa dei consumatori e una perdita di fiducia da parte del pubblico;
 - i costi stimati causati dall'impatto sugli investimenti, sul commercio e sulla crescita economica a lungo termine.
48. Per quanto riguarda l'impatto che gli incidenti potrebbero avere sulle attività sociali, gli Stati membri sono incoraggiati a valutare la rilevanza delle perturbazioni delle attività della pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale e delle perturbazioni delle attività del settore privato che ostacolano la capacità complessiva di fornire servizi essenziali, compresa la perturbazione della vita quotidiana.
49. Per quanto riguarda l'impatto che gli incidenti potrebbero avere sull'ambiente, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto di quanto segue:
- i danni stimati agli ecosistemi e alla disponibilità dei servizi ecosistemici, quali definiti all'articolo 2, punto 14), del regolamento 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹⁴) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;
 - le ripercussioni sulla qualità dell'aria (concentrazioni di inquinanti atmosferici, indici di qualità dell'aria, cambiamenti nell'ecosistema acquatico), sulla qualità delle acque (cambiamenti nelle concentrazioni di inquinanti acquatici e marini, qualità delle acque, impatto sulla salute umana, danni alla biodiversità), sui terreni (suolo, deforestazione, urbanizzazione, agricoltura, cambiamenti nella biodiversità);
 - l'impatto sui cambiamenti climatici, compresi i cambiamenti delle emissioni di gas a effetto serra;
 - la concretizzazione di rischi climatici acuti o cronici.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

50. La valutazione dell'impatto che gli incidenti potrebbero avere sull'ambiente dovrebbe basarsi su un approccio globale che tenga conto degli impatti sia diretti che indiretti, nonché delle conseguenze a breve e lungo termine. Gli Stati membri sono incoraggiati ad avvalersi delle valutazioni dell'impatto ambientale esistenti o a effettuare valutazioni di questo tipo o valutazioni ambientali strategiche oppure valutazioni del ciclo di vita.
51. Per quanto riguarda l'impatto che gli incidenti potrebbero avere sulla pubblica sicurezza e sull'incolumità pubblica, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto di quanto segue:
- gli effetti dei diversi tipi di incidenti e le conseguenze sulla fornitura dei servizi essenziali, in termini di entità e di durata, sulla disponibilità ed efficacia dei servizi della pubblica amministrazione dedicati alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica, quali i servizi di polizia, i servizi antincendio, i tribunali e le carceri, sul tasso di criminalità e sul potenziale di disordini sociali dovuti alla scarsità di servizi o beni essenziali o a cambiamenti nella percezione della sicurezza da parte della comunità;
 - l'impatto sulla disponibilità e sull'efficacia delle capacità di risposta dei servizi della pubblica amministrazione dedicati alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica.
52. Al fine di valutare l'impatto che gli incidenti potrebbero avere sulla pubblica sicurezza e sull'incolumità pubblica, gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare i risultati delle valutazioni delle vulnerabilità, delle minacce e dei rischi, le analisi e la mappatura della criminalità, la pianificazione e le esercitazioni di gestione delle emergenze e il coinvolgimento dei portatori di interessi.
53. Per quanto riguarda l'impatto che gli incidenti potrebbero avere sulla salute della popolazione, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto di quanto segue:
- perdita dell'accesso all'assistenza sanitaria a causa di ritardi nelle cure, impossibilità di raggiungere le strutture mediche, carenza di personale, incapacità di far fronte alle emergenze sanitarie pubbliche, pressioni sulla produzione di prodotti farmaceutici di base, di preparati farmaceutici di base, di contromisure mediche e di dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica o interruzione della stessa, carenza di medicinali, conseguenze sulla salute mentale, aumento della morbilità e della mortalità (aumento del tasso di malattie croniche, diffusione di malattie infettive, infortuni, decessi);
 - perturbazione della filiera alimentare, perturbazione o contaminazione dell'approvvigionamento di acqua (potabile);
 - effetti sulla salute dei gruppi vulnerabili (anziani, bambini, persone a basso reddito, pazienti con patologie preesistenti).
54. Al fine di valutare l'impatto che gli incidenti potrebbero avere sulla salute della popolazione, gli Stati membri sono incoraggiati a impiegare sistemi di sorveglianza della salute pubblica volti a monitorare i focolai di malattie e i cambiamenti nella mortalità e il monitoraggio ambientale; indagini e interviste volte a raccogliere dati sull'accesso all'assistenza sanitaria e l'esperienza acquisita prima e dopo le perturbazioni; e l'analisi geospaziale volta a mappare i gruppi vulnerabili e le zone con accesso limitato all'assistenza sanitaria.

IV.4. Quota di mercato del soggetto nel mercato del servizio essenziale o dei servizi essenziali interessati

55. La quota di mercato riflette la posizione relativa dei fornitori sul mercato e si basa generalmente sulle vendite o sugli acquisti dei prodotti interessati nell'area geografica pertinente. In generale tanto il valore delle vendite o degli acquisti quanto il volume delle vendite o degli acquisti forniscono informazioni utili ⁽¹⁵⁾. Gli Stati membri sono incoraggiati a consultare anche dati statistici settoriali o a condurre ricerche di mercato per determinare la quota di mercato di un soggetto.

⁽¹⁵⁾ Comunicazione della Commissione — Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza (GU C, C/2024/1645, 22.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/1645/oj>), punti 105-107.

56. Il criterio della quota di mercato dovrebbe sempre essere considerato in associazione con altri criteri, poiché un basso grado di dipendenza dal servizio essenziale o la disponibilità di fornitori di servizi alternativi può ridurre notevolmente la rilevanza di un effetto negativo. La dipendenza potrebbe essere un fattore cruciale per valutare l'incidenza di una quota di mercato, poiché potrebbe spiegare quanto contano su uno specifico servizio essenziale la società, settori specifici o altri soggetti. Nel valutare l'incidenza di una quota di mercato, la dipendenza permette di comprendere l'importanza sistemica e la criticità relative del ruolo del soggetto nel mercato per il servizio o i servizi essenziali in questione.
57. La perturbazione dei servizi essenziali forniti da un soggetto con una quota di mercato elevata potrebbe presentare un rischio potenziale più elevato di effetti a cascata sulla fornitura di altri servizi essenziali, in particolare se il servizio essenziale in questione è fornito in un settore, come quello dell'energia o dei trasporti, caratterizzato da numerose interdipendenze con altri settori. Anche gli effetti negativi di un incidente che compromette la fornitura di un servizio essenziale da parte di un soggetto con una quota di mercato ridotta potrebbero essere rilevanti se tale soggetto fornisce un servizio essenziale unico o insostituibile da cui dipende un settore.
58. In termini di modelli o metodologie di valutazione del mercato, è possibile ricorrere a varie tecniche di analisi dell'attività aziendale, quali il modello delle cinque forze di Porter ⁽¹⁶⁾, l'analisi SWOT ⁽¹⁷⁾, PESTLE ⁽¹⁸⁾, la strategia di segmentazione del mercato ⁽¹⁹⁾, la mappatura dell'esperienza dei clienti ⁽²⁰⁾ e il *Business Model Canvas* ⁽²¹⁾.

IV.5. Area geografica che potrebbe essere interessata da un incidente, compresi eventuali impatti transfrontalieri

59. Gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto della vulnerabilità associata al grado di isolamento di alcuni tipi di aree geografiche, come quelle insulari, remote o montane, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), della direttiva. Tali tipi di aree geografiche tendono ad avere esigenze specifiche in termini di servizi essenziali e capacità limitate di far fronte alle perturbazioni.
60. Ai fini dell'applicazione di questo criterio possono inoltre essere pertinenti altri elementi:
- l'impatto diretto o indiretto dell'incidente in un'area geografica espresso come superficie;
 - l'impatto diretto o indiretto dell'incidente sull'area interessata, ossia se è locale, regionale, nazionale o transfrontaliero;
 - le caratteristiche dell'area geografica, quali il terreno, lo spazio aereo, le acque, l'ambiente urbano, rurale o forestale.
61. Per valutare l'area geografica che potrebbe essere interessata da un incidente, gli Stati membri sono incoraggiati a effettuare osservazioni sul campo, raccogliere dati da immagini satellitari e aeree, utilizzare dati censuari, mappe delle infrastrutture di trasmissione dell'energia, mappe delle infrastrutture di trasporto, reti di monitoraggio ambientale e anche dati GIS ⁽²²⁾.

⁽¹⁶⁾ Approccio per l'analisi del panorama competitivo di un settore basato su cinque fattori: rivalità, nuovi entranti, fornitori, clienti e prodotti sostitutivi.

⁽¹⁷⁾ Approccio volto a caratterizzare le forze interne ed esterne che possono creare opportunità o rischi per un'organizzazione. Esamina i punti di forza e di debolezza dell'organizzazione, nonché le opportunità e le minacce esterne.

⁽¹⁸⁾ L'analisi PESTLE prende in considerazione fattori politici, economici, sociali, tecnologici, legali e ambientali e valuta il loro impatto sulla redditività di un'organizzazione.

⁽¹⁹⁾ Tecnica che consente di suddividere il mercato in segmenti specifici in base alle caratteristiche e alle preferenze dei clienti.

⁽²⁰⁾ Tecnica per comprendere e visualizzare le caratteristiche e le preferenze dei clienti.

⁽²¹⁾ Tecnica per valutare e visualizzare i diversi elementi essenziali di un'azienda.

⁽²²⁾ È possibile utilizzare le funzionalità del sistema di informazione geografica (GIS) per individuare i pericoli e visualizzare i potenziali impatti che potrebbero derivare dal verificarsi di un incidente. Tali funzionalità sono utili anche per concepire misure di attenuazione e sviluppare capacità di resilienza per far fronte a potenziali impatti.

IV.6. Importanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio essenziale, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi

62. Questo criterio è pertinente, tra le altre cose, in relazione alla fornitura di servizi vitali, come quelli relativi ad acqua potabile, acque reflue, energia, sanità, produzione e distribuzione di generi alimentari e trasporti, compresi i servizi di gestione del traffico, poiché senza tali servizi l'economia e la società crollerebbero. Nel valutare l'importanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio essenziale, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), della direttiva, a tenere conto della disponibilità di possibili strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio essenziale. In tale contesto, essi sono incoraggiati a prendere in considerazione tali alternative in termini di accessibilità, rapidità con cui l'alternativa può essere utilizzata, qualità del servizio alternativo e costi aggiuntivi sostenuti. Se gli utenti non dispongono di alternative valide per il servizio essenziale, l'impatto degli effetti negativi è generalmente più rilevante indipendentemente dal numero di utenti interessati dalla perturbazione. Si dovrebbe inoltre prendere in considerazione la natura del servizio essenziale in termini di criticità, caratteristiche e finalità principali.
-

ALLEGATO

MODELLO COMUNE VOLONTARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

L'articolo 5 della direttiva impone agli Stati membri di effettuare una valutazione del rischio che sarà utilizzata dagli Stati membri per individuare i soggetti critici ai sensi della direttiva.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione le informazioni pertinenti sui tipi di rischi individuati a seguito della valutazione del rischio dello Stato membro in questione e sui relativi risultati, per settore e sottosettore di cui all'allegato della direttiva.

L'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva prevede che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppi un modello comune volontario per la presentazione delle relazioni in ottemperanza con l'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva.

Sebbene tale modello sia di natura volontaria, gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzarlo per la presentazione delle relazioni quando trasmettono informazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva. Il modello comune per la presentazione delle relazioni è destinato a essere utilizzato per riferire separatamente in merito a ciascun settore e, nei settori con sottosectori, anche a livello di sottosettore. Nel settore dell'energia che comprende cinque sottosectori, ad esempio, il modello per la presentazione delle relazioni sarà utilizzato cinque volte.

Il modello è concepito per raccogliere, in modo armonizzato, tutte le informazioni ritenute pertinenti ai fini della comunicazione alla Commissione, siano esse classificate o non classificate. Tuttavia, se gli Stati membri scelgono di utilizzare il modello come base per condividere informazioni più dettagliate o classificate, ciò dovrebbe sempre avvenire attraverso gli opportuni canali di comunicazione.

Questo modello non dovrebbe essere considerato un documento di orientamento, né un sostituto delle valutazioni del rischio che gli Stati membri sono tenuti a effettuare a norma dell'articolo 5 della direttiva.

II. CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Nella prima sezione gli Stati membri dovrebbero verificare i tipi di rischi individuati che potrebbero incidere sulla fornitura dei servizi essenziali per il settore e il sottosettore oggetto della relazione. È possibile controllare più tipi di rischi, se individuati. Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di fornire ulteriori dettagli sul tipo di rischio in questione, se individuato.

Nella seconda sezione gli Stati membri dovrebbero esaminare l'elenco delle vulnerabilità e dei potenziali impatti considerati pertinenti nel qualificare i risultati della valutazione del rischio. Successivamente, nel riferire in merito ai risultati, gli Stati membri dovrebbero anche fornire una valutazione complessiva dell'impatto della perturbazione della fornitura dei servizi essenziali per il settore e il sottosettore oggetto della relazione. Infine, gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di fornire ulteriori dettagli nella risposta relativa ai risultati della valutazione del rischio mediante un contributo scritto.

Nella terza sezione gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di condividere ulteriori informazioni relative ai tipi di rischi individuati a seguito della valutazione del rischio e ai relativi risultati, in un contributo scritto, per quanto riguarda l'approccio metodologico, le migliori prassi o gli insegnamenti tratti dal processo di valutazione del rischio. In tale contesto, la valutazione del rischio, quale definita all'articolo 2, punto 7), della direttiva, è da intendersi come l'intero processo volto a determinare la natura e la portata di un rischio individuando e analizzando minacce, vulnerabilità e pericoli potenzialmente pertinenti che potrebbero causare un incidente e valutando la potenziale perdita o perturbazione della fornitura di un servizio essenziale causata da tale incidente.

Nella quarta e ultima sezione gli Stati membri dovrebbero considerare la necessità di informazioni complementari connesse all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva mediante un contributo scritto aggiuntivo.

PARAMETRI DI INDIVIDUAZIONE	
Stato membro:	
Autorità competente:	
Periodo di riferimento:	
Settore:	Sottosettore:
<input type="checkbox"/> Energia	<input type="checkbox"/> Energia elettrica <input type="checkbox"/> Teleriscaldamento e teleraffrescamento <input type="checkbox"/> Petrolio <input type="checkbox"/> Gas <input type="checkbox"/> Idrogeno
<input type="checkbox"/> Trasporti	<input type="checkbox"/> Trasporto aereo <input type="checkbox"/> Trasporto ferroviario <input type="checkbox"/> Trasporto per vie d'acqua <input type="checkbox"/> Trasporto su strada <input type="checkbox"/> Trasporto pubblico
<input type="checkbox"/> Settore bancario	
<input type="checkbox"/> Infrastrutture dei mercati finanziari	
<input type="checkbox"/> Salute	
<input type="checkbox"/> Acqua potabile	
<input type="checkbox"/> Acque reflue	
<input type="checkbox"/> Infrastrutture digitali	
<input type="checkbox"/> Enti della pubblica amministrazione	
<input type="checkbox"/> Spazio	
<input type="checkbox"/> Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti	

1. TIPI DI RISCHIO INDIVIDUATI

1.1.	<p>Rischi naturali</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rischio biologico (ad esempio, relativo alla salute, epidemie, pandemie ecc.) <input type="checkbox"/> Rischio geofisico (ad esempio terremoti, attività vulcanica, frane ecc.) <input type="checkbox"/> Rischio idrometeorologico (ad esempio eventi meteorologici estremi, tempeste di vento, precipitazioni, inondazioni, scarsità d'acqua, siccità, incendi boschivi, ondate di calore, ondate di freddo ecc.) <input type="checkbox"/> Rischio extraterrestre (ad esempio, eruzioni solari ecc.) <input type="checkbox"/> Altri rischi naturali acuti o cronici legati ai cambiamenti climatici o all'ambiente naturale (ad esempio, innalzamento del livello del mare, inquinamento ecc. <i>Precisare</i>): <p>Rischi di origine umana</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rischio chimico <input type="checkbox"/> Rischio radiologico o nucleare <input type="checkbox"/> Rischi ibridi (!) <input type="checkbox"/> Sabotaggio <input type="checkbox"/> Rischi terroristici (ad esempio mediante l'uso di esplosivi, la presa di ostaggi ecc.)
------	--

	<input type="checkbox"/> Altri atti criminali (ad esempio incendi dolosi, corruzione, effrazione, aggressione, vandalismo ecc.) <input type="checkbox"/> Rischi interni (ad esempio intento doloso, errore umano, negligenza ecc.) <input type="checkbox"/> Rischi informatici <input type="checkbox"/> Rischi militari <input type="checkbox"/> Investimenti esteri diretti che incidono negativamente sulla sicurezza o sull'ordine pubblico <input type="checkbox"/> Spionaggio come preparazione per altri rischi di origine umana (ad esempio sorveglianza aerea con droni, furto di dati ecc.) <input type="checkbox"/> Rischi per la società (ad esempio sommossa, sciopero ecc.) <input type="checkbox"/> Altri rischi di origine umana (precisare): Rischi tecnici/tecnologici <input type="checkbox"/> Rischio accidentale (ad esempio errore, guasto, malfunzionamento, collisione, fuoriuscita di materiali pericolosi, radiazioni ecc.) <input type="checkbox"/> Decadimento strutturale (ossia il deterioramento delle infrastrutture fisiche nel tempo e in condizioni di stress) <input type="checkbox"/> Uso di tecnologie (digitali) emergenti (ad es. uso dell'IA ecc.) Rischi aggravati <input type="checkbox"/> Rischi intersettoriali <input type="checkbox"/> Rischi transfrontalieri <input type="checkbox"/> Rischi intrasettoriali <input type="checkbox"/> Altri rischi a cascata, a seguito della perturbazione di un servizio essenziale (ad esempio NaTech ⁽²⁾ , detriti spaziali ecc.) <input type="checkbox"/> Rischi specifici del settore e sottosectore (precisare): <input type="checkbox"/> Altro (precisare):
	<i>Contributo scritto...</i>

- (¹) Per «minacce ibride» si intendono i casi in cui soggetti, statali o non statali, cercano di sfruttare le vulnerabilità dell'UE a proprio vantaggio utilizzando in modo coordinato una combinazione di misure (ad esempio di tipo diplomatico, militare, economico, tecnologico) pur rimanendo al di sotto della soglia della guerra formale. Questa categoria, per definizione, si riferisce solitamente a più di un rischio e dovrebbe pertanto essere selezionata insieme agli altri rischi, a seconda dei casi.
- (²) Effetti tecnologici di secondo ordine causati da pericoli naturali.

2. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2.1.	Vulnerabilità <input type="checkbox"/> Dipendenze intersettoriali (in linea con i settori di cui all'allegato della direttiva) (precisare) <input type="checkbox"/> Dipendenze settoriali o sottosettoriali (in linea con i settori e i sottosettori di cui all'allegato della direttiva) (precisare) <input type="checkbox"/> Dipendenze da categorie di soggetti (in linea con le categorie di soggetti di cui all'allegato della direttiva) (precisare) <input type="checkbox"/> Dipendenza da soggetti di altri Stati membri (precisare) <input type="checkbox"/> Dipendenza da soggetti in paesi terzi (precisare) <input type="checkbox"/> Dipendenze dalla catena di approvvigionamento <input type="checkbox"/> Sicurezza e sensibilizzazione dei dipendenti <input type="checkbox"/> Vulnerabilità specifiche del settore e sottosectore (precisare) <input type="checkbox"/> Altro (precisare):
	<i>Contributo scritto...</i>
2.2.	Impatto potenziale di un incidente che perturba in modo significativo <input type="checkbox"/> Attività economiche (ad esempio perdite/danni finanziari, disoccupazione, danni alla reputazione, restrizioni all'esportazione, calo degli investimenti esteri, riduzione del turismo ecc.) <input type="checkbox"/> Attività sociali (ad esempio perturbazioni della pubblica amministrazione ecc.) <input type="checkbox"/> Ambiente (ad esempio danni agli ecosistemi, inquinamento ecc.) <input type="checkbox"/> Pubblica sicurezza (ad es. impatto sui servizi di emergenza, sfollamento forzato, evacuazione ecc.) <input type="checkbox"/> Incolumità (ad esempio integrità territoriale, impatto sui servizi di contrasto, difesa ecc.) <input type="checkbox"/> Salute della popolazione (ad esempio malattia, carenza di personale, carenza di medicinali, attrezzature mediche o contromisure mediche ecc.)

	<input type="checkbox"/> Relazioni e partenariati internazionali o diplomatici (ad esempio con paesi terzi, organizzazioni internazionali, commercio ecc.) <input type="checkbox"/> Nel settore interessato o in altri settori indicati nell'allegato della direttiva <input type="checkbox"/> Sul pubblico (ad esempio decesso, infortuni ecc.) <input type="checkbox"/> Sul mercato interno <input type="checkbox"/> Sui servizi essenziali per o in sei o più Stati membri <input type="checkbox"/> Impatto specifico del settore e sottosectore (precisare) <input type="checkbox"/> Altro (precisare):
	Contributo scritto...
2.3.	Gravità dell'impatto di un incidente perturbatore <input type="checkbox"/> Relativamente non rilevante <input type="checkbox"/> Leggermente rilevante <input type="checkbox"/> Moderatamente rilevante <input type="checkbox"/> Molto rilevante <input type="checkbox"/> Estremamente rilevante
	Contributo scritto...
3. ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE AI TIPI DI RISCHI INDIVIDUATI E AI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
3.1.	Approccio metodologico
	Contributo scritto...
3.2.	Migliori prassi
	Contributo scritto...
3.3.	Insegnamenti tratti
	Contributo scritto...
4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	
4.1.	Contributo scritto...